REGIONE ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

RAPPORTO 2017 SULLA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AI PROCESSI EUROPEI

SOMMARIO

RAPPORTO 2017 SULLA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AI PROCESSI EUROPEI 3

PREMESSA 3

LA PROGRAMMAZIONE DELLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE: GLI INDIRIZZI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2017 4

LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO: ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO REGIONALE 6

LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 30

L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO 34

LE IMPLICAZIONI CON IL DIRITTO EUROPEO DEI PROGETTI DI LEGGE REGIONALE 36

LE IMPUGNATIVE PER PROFILI ATTINENTI ALL'ORDINAMENTO EUROPEO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2017 E LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 44

LE NOTIFICHE IMI 45

LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DELLA CALRE: IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO "CALAMITÀ NATURALI" 46

PREMESSA

In attuazione delle disposizioni statali ed in conformità ai principi fissati dall'articolo 4 e da altre disposizioni dello Statuto regionale, la l.r. 39/2014 disciplina le procedure per la partecipazione della Regione Abruzzo ai processi europei.

Con riguardo **alla fase ascendente**, il Consiglio regionale annualmente approva, anche su proposta della Giunta, gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei all'esito dell'esame da parte delle Commissioni consiliari e della Giunta del Programma di lavoro della Commissione europea (art. 6, l.r. 39/2014).

Le osservazioni della Regione utili alla formazione della posizione italiana sulle singole proposte europee individuate negli indirizzi sono poi approvate dalla Commissione consiliare per gli affari europei, su proposta di ciascun consigliere o della Giunta (artt. 3 e 4, l.r 39/2014).

La 4^ Commissione consiliare permanente ha la competenza ad approvare, in sede deliberante, le osservazioni con propria risoluzione. Ciò vale anche per le verifiche di sussidiarietà anch'esse, sebbene prerogativa consiliare, da effettuarsi in raccordo con la Giunta ai sensi del citato art. 4, l.r.39/2014.

Sul fronte della **fase discendente**, il progetto di legge regionale europea è predisposto dalla Giunta sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, tenuto conto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo presentata dalla Giunta stessa[1].

Il progetto di legge europea è presentato dalla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio: la legge europea regionale è la legge con la quale la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

Le procedure consiliari per la fase ascendente e discendente sono disciplinate dagli articoli 115, 116 e 117 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.

[1] La relazione sullo stato di conformità è la fotografia delle leggi regionali, in primis la legge europea, nonché dei regolamenti e degli atti amministrativi con i quali nell'anno precedente la Regione ha dato attuazione alla normativa europea; nella medesima relazione sono indicate le direttive UE recepite a livello statale cui la Regione deve dare ancora attuazione nonché le direttive non ancora recepite dallo Stato che dispongono in materie anche di competenza regionale.

VERBALE N. 90/6 del 21/3/2017

Indirizzi in materia europea per l'annualità 2017 relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del Diritto Europeo, (fasi ascendente e discendente).

DELIBERATO

A) Per la Fase Ascendente:

1. di partecipare, per i profili di interesse regionale, alla formazione dei progetti di atti europei relativi alle seguenti iniziative europee contenute nel Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2017:

a) Tassazione più equa delle imprese;

b) Pilastro europeo dei diritti sociali;

c) Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione;

d) REFIT Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) 2015.

2. di precisare che la partecipazione di cui al punto 1 avrà luogo:

a) con riguardo alle proposte di atti europei rispetto alle quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee - effettuerà una "informazione qualificata" ai sensi della L. 234/2012;

b) compatibilmente con l'ordine del giorno generale delle Commissioni consiliari e con i carichi di lavoro delle strutture del Consiglio medesimo e della Giunta regionale deputate all'istruttoria delle osservazioni;

3. di partecipare alla formazione di altri progetti di atti europei, di interesse regionale, qualora si riterrà necessario;

4. di impegnare le strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale a garantire la propria collaborazione e ad assicurare il massimo raccordo nella partecipazione della Regione alla fase ascendente.

B) Per la Fase Discendente:

1. di prendere atto della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno 2016, di cui alla DGR n. 928 del 30.12.2016;

2. di approvare i seguenti indirizzi, riferiti all'annualità 2017, per l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e per la predisposizione del progetto di legge europea regionale 2017:

a) esaminare la legislazione regionale in materia di cultura alla luce della COM 262/01 del 19.7.2016 sulla Nozione di Aiuto di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, attraverso il gruppo di lavoro Giunta-Consiglio regionale;

b) adeguare la normativa della legge regionale 11.8.2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) in materia di guide speleologiche alla Direttiva Professioni 2005/36/CE modificata dalla Direttiva 2013/55/CE;

3. di demandare al Direttore Generale della Regione, su istanza delle Strutture della Giunta regionale, l'integrazione eventuale del presente atto di indirizzo qualora dovesse rendersi necessario nel corso della predisposizione del progetto di legge;

4. di operare ulteriori adeguamenti per recepimenti che si rendano necessari nel corso della predisposizione del progetto di legge europea regionale 2017;

5. di assicurare, nello svolgimento della fase c.d. discendente, il massimo raccordo tra le strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale, attraverso la costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale;

6. di stabilire che il progetto di legge europea regionale 2017 sia presentato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della l.r. 39/2014.

LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO: ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO REGIONALE;

IV COMMISSIONE PERMANENTE

1. **Risoluzione 11 del 22 febbraio 2017**
2. **Risoluzione 12 del 9 maggio 2017**
3. **Risoluzione 13 del 18 luglio 2017**
4. **Risoluzione 14 del 26 luglio 2017**

RISOLUZIONE N. 11 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. COM(2016) 821 final.

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell' articolo 4 (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) l.r. n. 39/14 – iniziativa della Commissione europea, avente ad oggetto "Assegnata con il Prov. n. 27/UE/2017.

Sintesi della Proposta di direttiva

La proposta di direttiva (COM(2016) 821 final) modifica la direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") nella parte relativa alla procedura di notifica alla Commissione europea dei requisiti relativi all'accesso e all'esercizio delle attività dei servizi. Modifica altresì il regolamento n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

La finalità della proposta è quella di migliorare l'applicazione delle disposizioni europee attualmente vigenti in materia di attività di servizi e stabilire una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi alla direttiva servizi.

Le maggiori novità introdotte dalla proposta sono:

1. obbligo di notifica alla Commissione europea dei testi legislativi in fase di progetto, ossia quando sia ancora possibile, per lo Stato membro notificante, apportarvi modifiche sostanziali;

2. applicazione dell'obbligo a qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti; a qualsiasi progetto di misura notificato che venga modificato con l'effetto di espandere in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto o di aggiungere requisiti o regimi di autorizzazione o di renderli più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera dei servizi;

3. obbligo di notifica dei progetti di misura almeno tre mesi prima della loro adozione;

4. obbligo in capo agli Stati membri, come avviene attualmente, di fornire nella notifica le

informazioni sulla conformità dei progetti di misure con la "direttiva servizi", spiegando il motivo imperativo di interesse generale e le ragioni per le quali il progetto non è discriminatorio (in base a cittadinanza e residenza) ed è proporzionato. In merito alla proporzionalità del requisito, obbligo in capo agli Stati membri di dimostrare che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi del requisito introdotto; nonché esplicitazione dell'obbligo per gli Stati membri di comunicare nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato;

5. elencazione esplicita ed esaustiva dei regimi di autorizzazione e dei requisiti da notificare (art.4 della proposta).

6. modifiche all'iter procedurale di notifica e di valutazione da parte della Commissione europea:

• gli Stati membri e la Commissione europea possono presentare le proprie eventuali osservazioni sul progetto di misura notificato entro due mesi e lo Stato che ha inviato la notifica ha un mese di tempo dalla ricezione dell'osservazione per rispondere a ciascuna osservazione (periodo di consultazione);

• la Commissione europea può segnalare allo Stato notificante le proprie preoccupazioni sulla compatibilità con la direttiva servizi dell'atto in esame e in questo caso, lo Stato che ha ricevuto la segnalazione non può adottare il suo progetto di misura per i successivi 3 mesi, che decorrono dalla data di scadenza del periodo della consultazione (periodo per la segnalazione).

Base Giuridica

La proposta di direttiva trova la sua giustificazione nell'art. 53, par. 1 TFUE e negli articoli 62 e 114 TFUE, che attribuiscono all'Ue la competenza ad agire per quanto riguarda il mercato unico dei servizi. Per tale ragione la base giuridica è correttamente individuata.

Rispetto del principio di sussidiarietà

Si ritiene che la proposta di direttiva sia rispettosa del principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento dell'Ue. Gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza della procedura di notifica, della qualità e del contenuto delle notifiche trasmesse e il potenziamento dell'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica possono essere raggiunti solo con un atto dell'Ue che fissi parametri, definizioni e procedimenti che siano standardizzati per tutti gli Stati membri.

Rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che la scelta della forma dell'azione, ossia la direttiva, sia rispondente all'obiettivo che la proposta intende perseguire ossia quello di modificare l'attuale sistema di notifica nel quadro della direttiva servizi.

Tuttavia il controllo preventivo da parte della Commissione europea sugli atti legislativi, regolamentati e amministrativi, così come disciplinato nella proposta, non appare rispettoso del principio di proporzionalità: la durata massima di sei mesi dell'intero procedimento di notifica rischia di dilatare eccessivamente le tempistiche dei procedimenti legislativi e amministrativi degli Stati membri e, conseguentemente, delle Regioni.

Nel merito della proposta di direttiva

1. La proposta di direttiva abroga l'articolo 15, par. 7, della direttiva servizi che stabilisce che la notifica non osta all'adozione della disposizione notificata. L'articolo 3, par. 3, della proposta stabilisce infatti che i progetti di misura, ovvero i testi che si trovano ancora in

fase preparatoria (art. 2), devono essere notificati **prima della loro adozione**. Pertanto **l'atto non potrà essere adottato** dallo Stato membro oppure dovrà essere abrogato qualora il progetto di misura sia stato adottato in violazione della direttiva (ovvero, senza previa notifica).

Tale controllo preventivo da parte della Commissione europea su procedure e atti di competenza, per quel che qui interessa, delle Regioni e degli enti territoriali, appare sproporzionato.

In merito, la Regione Abruzzo, in risposta alla Consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea sulle modifiche da apportare alla direttiva servizi, si era dichiarata in disaccordo riguardo alla possibilità, prospettata dalla Commissione europea di sospensione delle procedure legislative interne e alla introduzione di un'autorizzazione della Commissione europea all'adozione da parte degli Stati e, quindi, delle Regioni di propri atti. (cfr. Risoluzione della IV Commissione consiliare 7/2016).

2. La proposta di direttiva sancisce, all'articolo 3, par. 4, che l'inosservanza di uno degli obblighi previsti comporta un **vizio procedurale sostanziale di natura grave** per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

   Rispetto al citato vizio procedurale e sostanziale e ai fini di una corretta applicazione della direttiva servizi da parte della Regione **occorrerebbe che la Commissione europea chiarisca**:

   - **se spetta agli Stati definire nell'ambito delle proprie competenze le conseguenze giuridiche del vizio procedurale e sostanziale**. A tal fine va considerato che il d.lgs. 59/2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), all'art. 13, già subordina l'efficacia delle nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, alla notifica alla Commissione europea. In tal caso potrebbe essere necessario un adeguamento della normativa statale.

     Inoltre, se tale competenza fosse statale, la Commissione europea dovrebbe chiarire se i singoli che abbiano subito conseguenze a seguito di inadempimenti da parte di uno Stato membro possano richiedere un risarcimento danni.
   - **se, in caso di vizio procedurale e sostanziale, la Commissione europea possa aprire una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri**, secondo quanto previsto dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in quanto viene violato l'art. 288 dello stesso Trattato.

3. L'articolo 3, par. 5, della proposta chiede agli Stati membri che siano destinatari di **osservazioni** su un progetto di misura notificato, di **fornire informazioni** e di **dimostrare**, in generale, la conformità della misura alla direttiva servizi **nonché di fornire la prova della proporzionalità del requisito**. Nella relazione allegata alla proposta, inoltre, la Commissione europea specifica che le nuove disposizioni non comportano alcuna incidenza sul bilancio degli Stati.

   In merito, sarebbe opportuno che la Commissione europea chiarisca la differenza tra "fornire informazioni" e "dimostrare". La dimostrazione appare sicuramente **più onerosa e dispendiosa** rispetto ad una spiegazione, in quanto implica un aumento di carico di lavoro del personale e quindi dei costi per le amministrazioni.

4. L'articolo 3, par.7, stabilisce che gli Stati membri interessati **notificano** la misura adottata **entro due settimane a decorrere dalla sua adozione**.

   Rispetto alla motivazione di tale obbligo, sarebbe utile un chiarimento da parte della Commissione europea.

5. In merito all'oggetto della notifica, l'articolo 4 della proposta di direttiva conferma gli obblighi di notifica dei requisiti di cui all'art. 15, par. 2, all'art. 16, par. 1, terzo comma; e all'art. 16, par.

3, prima frase (libera prestazione di servizi) della direttiva 2006/123/CE. Ad essi **aggiunge l'obbligo di notifica**:

- dei regimi di autorizzazioni per l'accesso e la prestazione di servizi (art. 9, par.1, della direttiva 2006/123/CE);
- del requisito di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 23 dir.2006/123/CE);
- dei requisiti che incidono sulle attività multidisciplinari, ad esempio, quando un prestatore di servizi non è autorizzato a prestare due o più servizi congiunti (art. 25 dir. 2006/123/CE)

Una elencazione esaustiva appare sicuramente utile ai fini di una corretta applicazione della direttiva servizi, il testo vigente infatti non è chiaro in ordine dell'obbligo o meno di notifica dei regimi di autorizzazione e tale lacuna è emersa anche dalla Consultazione pubblica aperta in merito dalla Commissione europea dalla quale si evinceva che non era previsto l'obbligo di notifica per i regimi di autorizzazioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/123/CE.

6. **Iter di notifica** prospettato dalla nuova proposta di direttiva.

- L'articolo 5 della proposta prevede che **in caso di osservazioni** da parte degli Stati membri o dalla Commissione europea, lo Stato che ha notificato il progetto di misura **risponde entro un mese** dal ricevimento dell'osservazione.

  Con la previsione in commento la Commissione europea non chiarisce se rispondere alle osservazioni poste da un altro Stato membro sia o meno un obbligo in capo allo Stato notificante; inoltre non specifica quale sia la conseguenza giuridica in caso di mancata risposta.
- In base a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 della proposta, l'intero iter avviato con la notifica può arrivare ad avere una **durata massima di sei mesi** qualora la Commissione europea ritenga opportuno segnalare allo Stato membro le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura con la "direttiva servizi".

  In questo **periodo massimo di sei mesi lo Stato membro notificante o la Regione notificante non possono adottare il progetto di misura, che viene sospeso in attesa di una decisione della Commissione europea** che dichiara l'incompatibilità del progetto di misura con la direttiva servizi.

  La possibilità di sospendere un progetto di misura per un periodo di massimo sei mesi rischia di dilatare in maniera eccessiva le tempistiche sia per un'eventuale adozione e modifica del progetto di misura (laddove fosse possibile renderla compatibile con la direttiva servizi**), sia per un suo definitivo ritiro** con conseguente compressione delle competenze legislative ed amministrative regionali.

Seguito in sede europea della proposta

A **livello parlamentare italiano** la proposta è stata esaminata e discussa nella **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** nelle sedute n. 172 del 23 marzo 2017, n. 173 del 29 marzo 2017, n. 319 del 5 aprile 2017, n. 329 del 9 maggio 2017, n. 330 del 10 maggio 2017 e nella **14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)** nelle sedute n. 245 del 22 febbraio 2017, n. 246 del 1 marzo 2017 e n. 249 dell'8 marzo 2017. L'iter parlamentare ha portato infine all'adozione della **risoluzione** della 10ª commissione permanente (Relatrice Fissore) nella seduta del **10 maggio 2017** con cui la Commissione parlamentare ha dato parere contrario, soprattutto rilevando diverse e gravi criticità con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità e all'efficienza dell'azione regolatoria nazionale, regionale o locale, creando un notevole impatto sugli iter procedurali di adozione degli atti legislativi,

regolamentari e amministrativi, a livello nazionale, regionale o locale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione. La risoluzione ha recepito le **risoluzioni** delle **Assemblee legislative della regione Emilia-Romagna**, del 14 febbraio 2017, **e della regione Abruzzo**, del 22 febbraio 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012. Inoltre il 6 aprile la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha adottato una Posizione che ha formalizzato alcune osservazioni illustrate dalle Regioni nel corso dell'audizione che si è tenuta in Senato il 23 marzo 2017.

L'**iter a livello europeo** è altrettanto difficoltoso. Il 15 maggio 2017 il **Gruppo "Competitività e crescita" (Mercato interno)** del **Consiglio** nelle sue conclusioni ha promosso la proposta di direttiva in quanto compatibile con l'equilibrio istituzionale e con il principio di proporzionalità. Inoltre la base giuridica è giudicata come appropriata.

Il 24 maggio 2017 il **Presidente del Consiglio** ha invitato il Consiglio a confermare l'orientamento generale figurante nel documento 9507/17 che includeva molti emendamenti ed aggiunte (tali da modificare in profondità la proposta di direttiva della Commissione) e ad autorizzare la presidenza ad avviare discussioni informali con i rappresentanti del Parlamento europeo al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. Il 29 maggio, inoltre, il **Consiglio Competitività** ha approvato un orientamento generale sul progetto di direttiva che ha recepito le osservazioni approvate dalla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** del **Senato**. Quindi la proposta della Commissione europea è stata modificata nel senso indicato nella risoluzione della 10ª Commissione e in particolare: l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di notifica sono stati delimitati in senso restrittivo; è stato soppresso il divieto di adozione del progetto di misura per un periodo di tre mesi dalla data della notifica alla Commissione europea; è stata soppressa la disposizione che qualificava l'inosservanza degli obblighi di notifica come "vizio procedurale sostanziale di natura grave".

In data 23 ottobre 2018, la Commissione Europea ha approvato il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 "*Work Programme 2019- Delivering what we promised and preparing for the future"*.
All'interno della sezione "Annex *III: Priority pending proposals"*[2] dell'allegato[3], viene riproposta la COM (2016)821 final 2016[4], che pertanto costituirà oggetto anche del *Programma di lavoro* per il 2019.

[2] E, specificamente, sotto la voce *Services package*, n. 38, p.17.
[3] *Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2019 Delivering what we promised and preparing for the future*, disponibile in ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en.
[4] Proposal for a *Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System.*

RISOLUZIONE N. 12 DEL 09 MAGGIO 2017

"Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (COM(2016)822 final).

Osservazioni della Regione in risposta alla Consultazione aperta dal Comitato delle Regioni

Sintesi della Proposta di direttiva

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, ha imposto agli Stati membri l'obbligo di valutare la proporzionalità dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio e di comunicare alla Commissione europea i risultati della valutazione, dando il via al cosiddetto processo di valutazione reciproca.

Nel quadro di tale processo gli Stati membri erano tenuti a sottoporre ad analisi l'insieme della loro legislazione per tutte le professioni regolamentate nel loro territorio (*Considerando 35* direttiva 2013/55/UE).

Secondo la Commissione europea i risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che le autorità nazionali competenti devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità nell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione.

Pertanto, per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, la Commissione europea, con la proposta di direttiva in esame, ha ritenuto necessario definire un approccio comune a livello dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati.

Gli articoli 1 e 2 della Proposta riguardano **l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva**, vale a dire la definizione di un quadro giuridico per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. Non sono invece previsti test della proporzionalità nei casi in cui eventuali specifiche prescrizioni riguardanti la regolamentazione delle professioni siano stabilite in altri atti giuridici dell'Unione europea.

L'articolo 3 della Proposta rinvia per le definizioni alla direttiva 2005/36/CE e introduce le definizioni di "**attività riservate**" e "**titolo professionale protetto**".

L'articolo 4 della Proposta **impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare una valutazione della proporzionalità *ex ante***, ossia prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le motivazioni poste alla base della giustificazione della necessità e della proporzionalità della disposizione devono essere suffragate da elementi di prova qualitativi e, ove possibile, quantitativi.

L'articolo 5 elenca le giustificazioni basate su motivi di interesse pubblico conformemente al TFUE o riconosciute come tali dalla Corte di giustizia (il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali; la tutela dell'ambiente; la salute degli animali; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e

artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale). Inoltre, riprendendo una giurisprudenza costante in materia, l'articolo 5 precisa che i motivi di natura meramente economica aventi essenzialmente uno scopo o effetti protezionistici o ragioni puramente amministrative non possono costituire motivi imperativi di interesse generale.

L'articolo 6, paragrafo 1 sancisce l'obbligo generale per gli Stati membri di valutare, prima dell'introduzione di nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o prima della modifica delle disposizioni esistenti, **se** tali disposizioni siano "necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo", ossia che **siano "proporzionate**".

L'articolo 6, paragrafo 2, stabilisce **i criteri principali che devono essere considerati dalle autorità competenti per la valutazione della proporzionalità**:

L'articolo 6, paragrafo 3, prevede l'utilizzo di mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo perseguito, come ad esempio l'uso del titolo professionale protetto, senza riservare le attività a una professione specifica.

L'articolo 6, paragrafo 4, delinea gli elementi che devono essere presi in considerazione al momento di esaminare l'effetto cumulativo delle restrizioni all'accesso alle professioni o il loro esercizio

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di informare tutte le parti interessate prima dell'introduzione di nuovi provvedimenti e di dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

L'articolo 8 prevede **lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri**, consentendo allo Stato membro che intende riformare una professione di raccogliere informazioni sull'esperienza acquisita da altri Stati membri.

L'articolo 9 impone che i motivi addotti a dimostrazione della giustificazione, necessarietà e proporzionalità delle nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, da comunicare alla Commissione ai sensi dell'art. 59, parr.5 e 6, della direttiva 2005/36/CE) **siano registrati** dalle pertinenti autorità competenti nella banca dati delle professioni regolamentate (di cui all'art. 59, par. 1, della direttiva 2005/36/CE) e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione. Prevede poi che gli Stati membri e le altre parti interessate possano presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha notificato le disposizioni.

Base Giuridica

La proposta trova la sua giustificazione negli artt. 46, 53, par. 1, e 62 TFUE, in base ai quali l'Unione europea ha il diritto di intervenire nel campo della regolamentazione delle professioni in vista del conseguimento degli obiettivi del mercato interno.

Nello specifico, l'art. 46 TFUE disciplina l'adozione di disposizioni specifiche nel settore della libera circolazione dei lavoratori, l'art. 53, par. 1, TFUE prevede l'adozione di direttive relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, infine, l'art. 62 TFUE costituisce la base giuridica per gli atti giuridici sull'esercizio della libera prestazione dei servizi.

Rispetto del principio di sussidiarietà

Nel campo delle professioni regolamentate, la competenza legislativa dell'Unione europea deriva dalla possibilità di approvare direttive sul riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e di coordinare le disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri.

Le norme europee che disciplinano tali questioni sono state ormai consolidate nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

Si vuole tuttavia sottolineare la stretta correlazione tra formazione professionale e professione, così come anche esplicitato all'art. 6 par. 2 *lett. e)* della proposta di direttiva in esame, che per valutare il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, richiede di considerare il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale.

In merito alla formazione professionale, si vuole evidenziare che l'art.165 (4) TFUE vieta qualsiasi armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri; si ritiene pertanto che il criterio di cui all'art. 6 par. 2 *lett. e)*, da prendere in considerazione nel test di proporzionalità che fa riferimento alla formazione professionale, non rispetti in principio di sussidiarietà.

Rispetto del principio di proporzionalità

La Regione Abruzzo condivide le preoccupazioni della Commissione europea in merito all'attuale disomogeneità nell'analisi, imposta dall'art. 59 della direttiva 2005/36/CE, della regolamentazione vigente negli Stati membri delle professioni, disomogeneità che potrebbe avere un'incidenza negativa sulla mobilità dei professionisti.

Al riguardo si concorda con la Commissione europea quando sostiene che le azioni dei singoli Stati membri non bastano da sole a garantire un quadro giuridico coerente a livello dell'Unione europea per valutare la proporzionalità della prevista regolamentazione nazionale in materia di professioni e a risolvere le attuali difficoltà incontrate dalle autorità nazionali.

Per tali ragioni, in via generale, si è in accordo con la scelta della Commissione europea di chiarire e spiegare i criteri principali che devono essere considerati dalle autorità competenti per la valutazione della proporzionalità dei requisiti e degli altri criteri di cui all'art. 59 della citata direttiva.

Tuttavia la Regione Abruzzo ritiene che la Commissione europea avrebbe potuto inserire l'indicazione di tali criteri all'interno di un atto meno invasivo di una direttiva, ad esempio una raccomandazione.

Pertanto, rispetto alla forma giuridica prescelta, secondo la Regione Abruzzo la proposta di direttiva in esame si pone in contrasto con il principio di proporzionalità.

Nel merito della proposta di direttiva

La Corte di giustizia europea, nella sua giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone prevista dalla legislazione europea, non ha mai messo in discussione la competenza degli Stati membri a regolamentare le professioni. Al contrario, ha stabilito che le qualifiche professionali ottenute in altri Paesi europei debbano essere controllate in base alla corrispondenza con le qualifiche professionali previste dal paese ospitante.

Nell'ordinamento italiano in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, la materia delle "professioni" è riconducibile alla competenza concorrente Stato - Regioni. La Corte Costituzionale ha in più occasioni precisato i limiti della potestà legislativa regionale in materia di professioni, stabilendo che ***l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro, nella competenza delle Regioni la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la***

realtà regionale. Il legislatore regionale non può, dunque, istituire nuove figure professionali nè stabilire i relativi requisiti.

Pertanto, sebbene nell'ordinamento italiano l'introduzione di nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o la modifica di disposizioni già esistenti sia di competenza statale – la direttiva 2005/36/CE è stata recepita con il d.lgs. 206/2007 - si ritiene che la proposta di direttiva avrà sicuri effetti riflessi sull'ordinamento regionale in relazione a quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, oltre ad essere di interesse per la comunità regionale e per i professionisti che operano sul territorio.

Per tali ragioni, la Regione Abruzzo ritiene utile presentare proprie osservazioni alla proposta di direttiva in esame. In particolare la Regione rileva:

– ***una eccessiva complessità dei criteri per l'effettuazione del test di proporzionalità:***

  · i criteri che devono essere considerati dalle autorità competenti per la valutazione della proporzionalità sono numerosi e in alcuni casi di non immediata interpretazione (a titolo di esempio, si cita il criterio relativo alla natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi).

Inoltre la proposta comporta:

– ***il rischio di abbassamento degli standard qualitativi professionali:***

  · la Regione Abruzzo si chiede se i criteri elencati nell'art. 6 della proposta di direttiva, oltre a tutelare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, siano in grado di tutelare anche le professionalità dei lavoratori europei stessi. In altre parole, il timore è che l'armonizzazione conseguente al test di proporzionalità così come descritto, possa comportare un livellamento verso il basso delle professionalità, influendo così sulla qualità del lavoro offerto ai destinatari dei servizi;

– ***un aumento della complessità delle procedure, in quanto:***

  · rafforza l'obbligo di valutare *ex ante* la proporzionalità, quindi prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, le pertinenti autorità competenti devono procedere alla valutazione della conformità delle stesse con le norme stabilite nella proposta di direttiva (art. 4 par. 1 della proposta);

e prevede:

– l'obbligo per gli Stati membri di garantire che la valutazione dei requisiti sia effettuata in modo obiettivo e indipendente, anche con la partecipazione di organismi di controllo indipendenti (art. 4 par. 5 della proposta);

– l'obbligo di verifica periodica della proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione del provvedimento in questione (art. 4 par. 4 della proposta);

– l'obbligo di suffragare le verifiche di proporzionalità e di necessità dei requisiti con elementi

di prova qualitativi e quando possibile quantitativi (art. 4 par. 3 della proposta);

– l'obbligo di registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, par. 1, della direttiva 2005/36/CE (art. 9 della proposta) dei motivi addotti a dimostrazione della giustificazione, necessarietà e proporzionalità delle nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio.

Un aumento degli oneri in quanto:

– le procedure introdotte dalla proposta di direttiva ed elencate nel punto precedente comporteranno certamente per gli Stati membri oneri burocratici aggiuntivi e significativi dal punto di vista economico.

Seguito in sede europea della proposta

- In data 10 gennaio 2017, la Commissione europea ha adottato la **Proposta di direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni***;

- in data 14 giugno 2018, il Parlamento europeo (sessione plenaria), nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha adottato in prima lettura la *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni* (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD));

- in data 15 giugno 2018, il relatore Andreas SCHWAB (PPE, DE) ha presentato un emendamento, definito di "compromesso"[5] predisposto dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, che confluisce nel testo approvato in prima lettura dal Parlamento.

Con la modifica, si introduce, tra l'altro, l'attuale *Considerando 9*[6], che delimita i confini tra la competenza esclusiva degli Stati membri e l'intervento unionale, lasciando impregiudicata la competenza del legislatore statale in tema di organizzazione e contenuto dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione professionale nonché la possibilità di delegare ad organismi professionali l'organizzazione e la supervisione dell'istruzione e della formazione professionale. Tra gli ulteriori effetti dell'intervento emendativo, vi è poi l'inserzione entro la proposta di direttiva dell'attuale *Considerando 10*[7], che esenta gli Stati membri dall'onere della prova relativo all'effettuazione del prescritto test di proporzionalità, nel caso in cui il legislatore

[5] Cfr. *Nota informativa del Segretariato generale del Consiglio, relativa a "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 luglio 2018),* fascicolo interistituzionale: 2016/0404 (COD).

[6] L'attuale *Considerando 9* prevede "*La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di definire l'organizzazione e il contenuto dei propri sistemi di istruzione e di formazione professionale, e in particolare per quanto riguarda la possibilità di delegare a organismi professionali il potere di organizzare o supervisionare l'istruzione e la formazione professionale. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva le disposizioni che non limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse modifiche redazionali, adeguamenti tecnici del contenuto di corsi di formazione o l'ammodernamento delle regolamentazioni sulla formazione. Qualora l'istruzione o la formazione professionale consistano in attività remunerate, dovrebbe essere garantita la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi.*"

[7] L'attuale *Considerando 10* prevede: "*Nei casi in cui gli Stati membri recepiscano requisiti specifici relativi alla regolamentazione di una determinata professione stabiliti in altri atti dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell'esatta modalità di recepimento, la valutazione della proporzionalità prescritta da specifiche disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere applicata.*".

nazionale si limiti a recepire con atto normativo i requisiti previsti da altre fonti unionali. Si segnala inoltre, come l'emendamento abbia introdotto in più punti obblighi procedurali più gravosi per gli Stati membri (*Considerando* 12 e 13)

- in G.U.E., L 173 del 9 luglio 2018, è pubblicata la ***Direttiva (UE) 2018/958*** *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*, che individua quale termine per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva per gli Stati membri la data del 30 luglio 2020;

- La Direttiva (UE) 2018/958 conferma l'impianto e le singole misure già previsti nella relativa proposta osservata dalla Regione Abruzzo. Tuttavia, all'art. 4, relativo al coinvolgimento delle autorità indipendenti nazionali nella verifica preventiva di proporzionalità, si riscontra un arretramento del legislatore europeo rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione in fase di proposta. In adesione a quanto già osservato dalla Regione Abruzzo in tema di aggravio delle procedure di controllo sull'osservanza del principio di proporzionalità, la formulazione dell'art. 4 accolta dalla direttiva elimina, infatti, il riferimento espresso alle autorità indipendenti nazionali nella verifica preventiva di proporzionalità e si limita a suggerire le modalità con cui deve avvenire del controllo preventivo di proporzionalità ("*in modo obiettivo e indipendente*"), in tal modo implicitamente rimettendo l'eventuale identificazione dell'organismo controllante alla competenza statale[8].

[8] Ad ulteriore conforto, la previsione di cui al *Considerando n 14*, così come modificata dal richiamato emendamento del 15 giugno 2018. Nel *Considerando* si fa riferimento, in particolare, alla possibilità (e non all'obbligo) che gli Stati membri coinvolgano in sede consultiva un organismo indipendente.

RISOLUZIONE N. 13 DEL 18 LUGLIO 2017

"Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo. Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final).

Osservazioni della Regione *- Assegnata come P.E. n. 32/UE/2017"*

Sintesi della proposta

Il pilastro stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti.

I 20 principi e diritti sanciti nel pilastro si articolano in tre categorie:

- **Capo I: <u>Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro:</u>**

1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente;
2. Parità di genere;
3. Pari opportunità;
4. Sostegno attivo all'occupazione;

- **Capo II: <u>Condizioni di lavoro eque:</u>**

5. Occupazione flessibile e sicura;
6. Retribuzioni;
7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento;
8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori;
9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare;
10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati;

- **Capo III: <u>Protezione sociale e inclusione:</u>**

11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori;
12. Protezione sociale;
13. Prestazioni di disoccupazione;
14. Reddito minimo;
15. Reddito e pensioni di vecchiaia;
16. Assistenza sanitaria;
17. Inclusione delle persone con disabilità;

18. Assistenza a lungo termine;

19. Alloggi e assistenza per i senzatetto;

20. Accesso ai servizi essenziali;

Base Giuridica

La proposta indica come propria base giuridica l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 9, 151, 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 3 del TFUE pone tra gli obiettivi dell'Unione la promozione del benessere dei suoi popoli e lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basata su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

L'Unione, ai sensi dell'articolo 3, inoltre, deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

L'articolo 9 del TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

L'articolo 151 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

L'articolo 152 del TFUE stabilisce che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti e rispetta la loro autonomia.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela e promuove una serie di principi fondamentali che sono essenziali per il modello sociale europeo.

Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione

Ciò premesso, la base giuridica indicata dalla Commissione europea appare correttamente individuata.

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità

Il nuovo pilastro europeo dei diritti sociali è contenuto all'interno della COM (2017) 251, mentre la sua illustrazione si trova all'interno della COM (2017) 250. Sulla base di quest'ultimo documento è possibile procedere alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del pilastro stesso.

Secondo quanto riportato nella COM (2017) 250, gli Stati membri, e per molti ambiti le parti sociali, hanno competenze primarie o addirittura esclusive in settori quali il diritto del lavoro, la

retribuzione minima, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale.

Sono gli Stati stessi inoltre, che forniscono la maggior parte dei finanziamenti nei settori interessati dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Per tali ragioni, la Commissione europea sottolinea che i principi e i diritti stabiliti nel pilastro dovranno essere attuati a livello dell'Unione e degli Stati membri nel pieno rispetto delle rispettive competenze.

Il pilastro ribadisce i diritti già presenti nell'*acquis* dell'UE e nelle normative internazionali e li integra in modo da tener conto delle nuove realtà.

Il pilastro, infatti, come chiarito dalla Commissione europea, non incide sui diritti e principi già contenuti in disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione, ma riunisce i diritti e principi fissati in momenti diversi, in modi diversi e in forme diverse, con l'intento di renderli più visibili, più comprensibili e più espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli.

Nella Comunicazione (2017) 250, la Commissione europea chiarisce, altresì, che il pilastro europeo dei diritti sociali non comporta un ampliamento delle competenze dell'Unione definite dai trattati e dovrebbe essere attuato entro i limiti di dette competenze.

Ciò premesso, ***la Regione Abruzzo ritiene che la proposta in esame appaia in linea con il principio proporzionalità in quanto contenente una semplice enunciazione di principi.***

Riguardo, invece al rispetto del principio di sussidiarietà, occorrerà che lo stesso sia garantito dagli atti europei attuativi, legislativi e non, di detto pilastro che, a loro volta, non potranno diventare uno strumento per sottrarre competenze agli Stati o alle Regioni.

Nel merito della proposta

Passando al merito, come anticipato sub par. 1, la proposta definitiva del pilastro europeo dei diritti sociali ha preso atto dei numerosi contributi raccolti durante la consultazione pubblica. Infatti, a seguito della consultazione, vari parametri sono stati aggiornati rispetto al progetto preliminare di marzo 2016.

Osservazioni generali

In risposta alla consultazione pubblica sulla proposta iniziale, la Regione Abruzzo aveva effettuato le seguenti **osservazioni generali**:

- occorrerebbe, ***in ambito occupazionale***, cambiare il paradigma che vede come priorità la competitività nel settore economico; la determinazione dei salari in Europa dovrebbe svolgere una funzione *antidumping* e ridurre la concorrenza al ribasso nell'ambito delle retribuzioni. Al contrario dovrebbe essere data maggiore importanza alla qualità del lavoro, da intendersi in un duplice significato: da un lato, come migliore qualità della vita lavorativa; dall'altro, facendo della qualità della produzione - sia in termini di innovazione che di tecnologia - un marchio di fabbrica dell'Unione europea;

- l'Unione Europea, ***nella valutazione della spesa pubblica nazionale,*** non dovrebbe considerare in modo negativo i disavanzi pubblici degli Stati Membri laddove destinati al sociale e all'incentivazione dell'occupazione, ma valutarla in modo positivo;

- andrebbe creato un ***coordinamento maggiore tra il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori e il Consiglio Affari economici e finanziari*** per un'azione congiunta tra i due in quanto gli aspetti economici e di bilancio incidono su quelli sociali ed occupazionali e viceversa. Ciò consentirebbe di indirizzare e finalizzare in modo più razionale i fondi europei investiti nelle politiche sociali;

- sarebbe necessario perseguire un ***bilanciamento tra gli obiettivi*** esclusivamente ***economici*** dell'Unione europea e ***gli obiettivi*** più strettamente ***sociali e occupazionali***;

- nell'aggiornamento dell'*acquis* dell'Unione si ritiene che si debba ***tenere conto dei livelli più elevati di tutela garantiti in uno Stato membro al fine di esportarli anche negli altri Stati*** come buona pratica in modo tale da armonizzare il più possibile le tutele, puntando sempre al meglio.

Anche in questa sede si ribadiscono, pertanto, le richiamate osservazioni sottoposte alla Commissione europea in risposta alla consultazione pubblica.

Osservazioni alla proposta definitiva

Entrando nel merito dei principi enunciati nella nuova stesura del pilastro, la Regione Abruzzo ritiene necessario porre le seguenti osservazioni:

- ***Il principio n. 11 - Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori***. Rispetto alla stesura precedente, il principio ora enunciato sembra aver perso due caratteristiche fondamentali. Nella prima versione veniva assicurato "a tutti i bambini l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità e non eccessivamente costosi, erogati da professionisti adeguatamente qualificati". Nella nuova versione invece, è enunciato il diritto dei bambini all'educazione e alla cura solo nella prima infanzia e scompare il riferimento all'erogazione dei servizi da parte di professionisti adeguatamente qualificati. ***La Regione Abruzzo ritiene che la prima stesura fosse più completa ed efficace.***

- ***Il principio n. 18 - Assistenza a lungo termine***. In base a tale principio "Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali". Anche in questo caso, rispetto alla prima stesura, scompare il riferimento all'erogazione dei servizi da parte di professionisti adeguatamente qualificati. ***Si ritiene che tale omissione renda il principio meno completo e meno efficace.***

- ***Il principio n. 19 – Alloggi e assistenza per i senzatetto***. In questo principio è stato aggiunto il seguente punto "Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale". *In merito si richiede che venga specificato quali sono le caratteristiche che rendono qualificano i "senzatetto" e di conseguenza beneficiari dei diritti derivanti da tale principio.*

Seguito in sede europea della proposta

- La Risoluzione n. 13/2017 adottata dalla IV Commissione consiliare ha evidenziato un aspetto importante della partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea nella questione in parola, ossia che **alcune osservazioni avanzate dall'Ente in sede di consultazione pubblica sono state accolte**. Tali osservazioni erano state approvate dalla Regione Abruzzo con risoluzione n. 10 del 2016 della IV Commissione consiliare e riguardavano l'estensione del Pilastro europeo dei diritti sociali anche agli Stati membri non-Euro

(su base facoltativa), una diversa considerazione del legame tra età pensionabile e tipologia di lavoro.

Inoltre, la risoluzione n. 13 ricorda che la Regione Abruzzo, pur concordando in linea generale con le modifiche apportate dalla Commissione europea, riteneva opportuno valorizzare maggiormente la parte riguardante il sostegno finanziario dell'Ue all'attuazione del pilastro. A tal proposito confidava nell'intendimento della Commissione europea di tenere conto del Pilastro europeo dei diritti sociali nella programmazione finanziaria dell'Unione successiva al 2020.

Inoltre, nella Risoluzione n. 13/2017 sono presenti tre osservazioni alla proposta definitiva riguardante il pilastro europeo dei diritti sociali.

–La Risoluzione n. 13/2017 è stata seguita dal **Parere del Comitato europeo delle regioni** *Il pilastro europeo dei diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa*, reso il 10 ottobre 2017. In esso sono presenti gli emendamenti del Comitato alla Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali presentata dalla Commissione con la COM (2017) 251 final del 26 aprile 2017.
–Il 19 ottobre 2017 il **Comitato economico e sociale europeo** presenta il **Parere** sul Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (COM (2017) 206), sulla Comunicazione della Commissione relativa all'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 250 final) e sulla proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM (2017) 251 final). Nel suo Parere, il CESE ribadisce i settori principali nei quali ritiene necessario un intervento dell'Ue e degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive competenze: investimenti e innovazione; occupazione e creazione di posti di lavoro di qualità; misure di lotta alla povertà, incluso un reddito minimo; transizioni eque sostenute da politiche attive del lavoro; condizioni quadro nei mercati del lavoro in grado di sostenere percorsi professionali nuovi e più diversificati e condizioni di lavoro eque per tutti; protezione sociale per tutti; investimenti sociali; servizi sociali di interesse generale.
–Infine, il 17 novembre 2017 il **Parlamento europeo**, il **Consiglio** e la **Commissione europea hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali**. Con riferimento alle **osservazioni** avanzate dalla **Regione Abruzzo** alla proposta definitiva di pilastro, è doveroso registrare che il testo finale della proclamazione interistituzionale del pilastro non include le proposte di modifica presentate dalla Regione Abruzzo, confermando quindi la proposta di proclamazione dell'aprile 2017 (COM (2017) 251 final). Inoltre, il testo definitivo della proclamazione non ha tenuto conto delle **proposte di emendamento del Comitato europeo delle regioni**, se non limitatamente alla proposta di emendamento del preambolo (17) nella parte in cui si evidenziano gli aspetti attinenti alla diversità dei sistemi nazionali e al ruolo delle parti sociali.

RISOLUZIONE N. 14 DEL 26 LUGLIO 2017

"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM (2017) 257 final).

***Osservazioni della Regione** - Assegnata come P.E. n. 33/UE/2017"*

Premessa

La Comunicazione della Commissione europea COM (2017) 257 del 2 maggio 2017 reca la proposta di adozione di un regolamento da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed ha lo scopo di permettere alla Commissione stessa di ottenere informazioni nel modo più veloce e più completo possibile rivolgendo semplici richieste alle imprese e/o ai gruppi di imprese o adottando decisioni direttamente nei confronti delle stesse.

La ragione di questa proposta, come esplicitato nella stessa, risiede nel fatto che la Commissione europea, quale custode del diritto dell'Unione, ha constatato l'esistenza di carenze importanti nell'attuazione del diritto europeo che riguardano il completamento del mercato unico, principale obiettivo dei Trattati, ed ha individuato nella mancanza di informazioni corrette, complete ed esaustive proprio sul mercato unico, uno dei motivi del suo mancato compimento. Infatti, l'iniziativa è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione europea alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ai sensi dell'art. 17 TUE, allo scopo di affrontare i gravi problemi riguardanti l'applicazione delle norme del mercato unico.

Nonostante sia la stessa Commissione europea ad aver richiamato nelle motivazioni della proposta la direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commissari europei hanno ritenuto opportuno proporre un **regolamento**, atto molto più incisivo della direttiva, in quanto, si legge, il completamento del mercato unico richiede un'azione forte per affrontare i gravi problemi di applicazione del diritto in tale campo. La scelta di un tale atto deriverebbe dal fatto che nell'applicare il diritto dell'UE, la Commissione europea, in mancanza di propri poteri di indagine, si affida alle informazioni fornite dai denuncianti, da enti pubblici e privati degli Stati membri.

Tale modalità di raccolta delle informazioni appare tuttavia alla Commissione europea insufficiente e disomogenea con il rischio che i provvedimenti di applicazione del diritto europeo si possano basare su un quadro giuridico imperfetto. Affrontare tali problemi vuol dire, secondo la Commissione europea, risolvere prima il mancato completamento del mercato unico e poi aiutare le imprese, soprattutto le micro, le piccole e le medie imprese (di seguito MPMI) che risentono maggiormente della mancata attuazione del diritto dell'Unione.

Proposta di regolamento in sintesi

La proposta di regolamento contenuta nella COM (2017) 257 prevede la possibilità per la Commissione europea di adottare decisioni o semplici domande rivolte direttamente ad imprese o gruppi/associazioni di imprese qualora essa ritenga che ci sia una grave difficoltà nell'applicazione del diritto dell'Unione europea (causata da uno Stato membro) riferito al funzionamento del mercato unico e quando queste informazioni non sono pubbliche e quindi non facilmente reperibili.

Le imprese o gruppi di imprese indicate dalla Commissione europea sono obbligate a fornire alla Commissione europea stessa le informazioni in loro possesso in modo chiaro, completo e preciso. Solo contro le decisioni, e non anche contro le semplici domande, le imprese o i gruppi di imprese possono presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea. Tuttavia, qualora le imprese,

intenzionalmente o per negligenza grave, forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete, o non rispondano affatto, la proposta di regolamento prevede la facoltà, in capo alla Commissione europea, di irrogare sanzioni che prendono la forma di ammende e penalità di mora**.**

Le ammende non possono essere superori all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, **mentre le penalità di mora non possono superiore il 5% del fatturato medio giornaliero dell'impresa o dell'associazione di imprese per ogni giorno lavorativo di ritardo**.

Le ammende e le penalità di mora sono previste qualora un'impresa o gruppo di imprese non risponda ad una decisione, mentre le semplici domande sono in grado di generare solo le penalità di mora. È la Commissione europea che decide quando ridurre la penalità di mora o rinunciarvi ed è sempre la Commissione europea a decidere l'ammontare dell'importo della sanzione che varia a seconda della gravità, della natura e della durata della violazione commessa dall'impresa o dal gruppo di imprese.

Qualora, invece, la risposta fornita dall'impresa o dal gruppo di imprese sia ritenuta dalla Commissione europea pertinente, essa ha la facoltà di aprire un procedimento di infrazione contro lo Stato ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 258 TFUE dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le risposte, le imprese o le associazioni di imprese possono chiedere alla Commissione europea di non divulgare quanto fornito. La Commissione europea, tuttavia, qualora non ritenga fondata e proporzionata la richiesta di segretezza, può comunque decidere di divulgare le informazioni ricevute.

Infine, la proposta di regolamento contiene i termini di prescrizione per l'irrogazione e per l'esecuzione di ammende e penalità di mora che, nel primo caso, non può superare i sei anni e, nel secondo, non può superare i cinque. In entrambi i casi, da ogni nuova decisione della Commissione europea deriva un'interruzione e un nuovo termine di prescrizione. Il termine di prescrizione è sospeso quando la decisione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, che potrà annullare o ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora irrogata dalla Commissione europea.

Base giuridica

La Commissione europea ha individuato la base giuridica della proposta di Regolamento nei seguenti articoli:

- **art**. **17 TUE** che elenca i compiti e le funzioni della Commissione europea;

- **art. 337 TFUE** che si riferisce alla Commissione europea la quale, per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati, può raccogliere tutte le informazioni e procedere alle necessarie verifiche nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni dei trattati;

- **art. 43, par. 2 TFUE** che si riferisce alla politica agricola comune;

- **artt. 91 e 100 TFUE** che si riferiscono ai trasporti;

- **art. 114 TFUE** che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni;

- **art. 192 TFUE** che riguarda le misure che Consiglio e Parlamento europeo possono prendere

per realizzare gli obiettivi previsti dall'art. 191 e cioè per la tutela dell'ambiente;

- **art. 194, par. 2, TFUE** che riguarda il campo dell'energia.

Da una prima disamina, gli articoli 17 TUE e 337 TFUE sono gli unici a poter essere richiamati come base giuridica del regolamento in oggetto in quanto sono i soli che si riferiscono ai compiti e alle funzioni proprie della Commissione: l'art. 17 TUE, infatti, le elenca; l'art. 337 TFUE enuncia espressamente la possibilità in capo alla Commissione europea di richiedere informazioni per poter svolgere i propri compiti.

Gli altri articoli (artt. 43, 91, 100, 192 e 194 TFUE) richiamati, riferendosi ai poteri legislativi del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo (e quindi non della Commissione europea) che, tramite procedura legislativa ordinaria, possono adottare atti nelle materie su menzionate, sembrano essere richiamati ***al solo scopo di ampliare il raggio di azione della Commissione europea***

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità

Riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, nella proposta è specificato che un'azione a livello dell'Unione europea sarebbe più incisiva di quanto non lo sia quella dei singoli Stati membri in quanto si tratta della semplificazione e del coordinamento tra i vari livelli di governo nei casi in cui la dimensione transfrontaliera è maggiore.

Riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà nella proposta è specificato che gli strumenti ivi contenuti sono proporzionati agli obiettivi perseguiti, limitandosi oltretutto a quanto necessario per conseguirli. La Commissione europea inoltre, precisa che il regolamento proposto debba essere utilizzato solo in ultima istanza e qualora sussista un grave problema di applicazione del diritto dell'Unione europea.

Si ritiene che quanto affermato nella COM (2017) 257 sia in linea con il principio di sussidiarietà che stabilisce che l'azione a livello dell'Unione Europea abbia luogo solo nel caso in cui gli obiettivi possano essere conseguiti meglio a livello dell'Unione in quanto, è la Commissione europea l'organo che può coordinare nella maniera più idonea i casi a dimensione transnazionale.

Si ritiene, tuttavia, che il regolamento non rispetti il principio di proporzionalità, poiché sia la forma, sia i contenuti del regolamento proposto dalla Commissione europea, non appaiono proporzionati all'obiettivo che la Commissione europea stessa si pone, ovvero il completamento del mercato unico finalizzato all'aiuto delle imprese, soprattutto se micro, piccole e medie.

Analisi della proposta di Regolamento

La proposta di regolamento stabilisce le condizioni e la procedura per la richiesta di informazioni.

Per quanto riguarda le condizioni, la Commissione europea può richiedere le informazioni:

- qualora **ritenga** sussista una **grave difficoltà** nell'applicazione del diritto;
- qualora non ci siano dati disponibili in una fonte accessibile al pubblico;
- qualora non siano state fornite da uno Stato membro o da una persona fisica e giuridica.

In relazione alle condizioni richieste, si osserva che sarebbe opportuno qualificare meglio, specificando le condizioni che lo determinano, il concetto di "grave difficoltà".

Per quanto riguarda la procedura che la Commissione europea definisce per la richiesta di informazioni, al contrario, essa non appare di facile e immediata comprensione quindi potrebbe essere soggetta a interpretazione in quanto poco chiara.

Dall'esame della proposta di regolamento sembra potersi dedurre il seguente procedimento:

- prima di richiedere informazioni, la Commissione europea adotta una **decisione motivata**, indirizzata allo Stato membro o agli Stati membri interessati, in cui dichiara la propria intenzione di avvalersi del potere di richiedere informazioni a imprese o associazioni di imprese;

- successivamente, la Commissione europea può richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese, mediante **semplice domanda** o mediante **decisione,** le quali devono indicare la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisare le informazioni richieste e stabilire un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite;

- a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione, le imprese o associazioni di imprese devono fornire informazioni in modo chiaro, completo e preciso;

- qualora, intenzionalmente o per negligenza grave, le imprese o associazioni di imprese forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o qualora non rispondano, la proposta di regolamento prevede per esse ammende e penalità di mora che la Commissione europea ha la facoltà di irrogare;

- a questo punto, come previsto dalla proposta di regolamento, l'impresa o associazione di imprese hanno il diritto di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per presentare ricorsi contro le decisioni della Commissione europea;

- infine, tramite le informazioni eventualmente fornite da un'impresa o gruppo di imprese, la Commissione europea, quando lo ritenga pertinente, ha la facoltà di aprire un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato membro interessato.

Rispetto a tale procedura, si ritiene che la Commissione europea debba spiegare in modo più chiaro la differenza tra decisioni e semplici domande. In particolare, non risulta chiara la valenza giuridica delle "semplici domande" in quanto la possibilità di adire la Corte di Giustizia da parte dell'impresa o dell'associazione di imprese è prevista esclusivamente per il ricorso contro la decisione e non anche contro la semplice domanda che, tuttavia, è in grado di produrre gli stessi effetti della decisione.

In merito alla facoltà della Commissione europea di aprire un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, la Regione Abruzzo vuole soffermarsi sull'assenza della previsione di un contraddittorio tra lo Stato membro e la Commissione europea prima del ricorso all'art. 258 TFUE. Ai sensi dell'art. 258 TFUE infatti, lo Stato interessato può presentare le proprie osservazioni dopo l'invio da parte della Commissione europea di una lettera di messa in mora e quindi dopo l'inizio della procedura di infrazione.

La Regione Abruzzo ritiene, al contrario, che lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima dell'apertura del procedimento di infrazione.

- Come visto sub. par. 2, la proposta di regolamento stabilisce successivamente in cosa consistano e quando possano essere irrogate le ammende e le penalità di mora. La Commissione europea può irrogare, mediante una ulteriore decisione, a imprese o associazioni di imprese, **quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete in risposta ad una richiesta o ad una decisione entro il termine stabilito:**

  - ammende, cioè sanzioni di importo non superiore all'1% del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente;

  - penalità di mora, cioè sanzioni non superiori al 5% del fatturato medio giornaliero dell'impresa o associazione di imprese per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché esse non forniscano le informazioni richieste dalla Commissione europea. La Commissione europea può ridurre l'ammontare della penalità di mora o rinunciarvi quando le imprese abbiano fornito le informazioni richieste.

Quando la Commissione le adotta, le decisioni contengono la previsione sia delle eventuali ammende che delle penalità di mora, mentre le semplici domande contengono la previsione di eventuali ammende. Nel fissare ammende e penalità di mora, la Commissione europea tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione commessa dall'impresa o dall'associazione di imprese. Tuttavia, prima di adottare una decisione contenente una delle sanzioni previste, la Commissione europea da alle imprese la possibilità di esprimersi.

La Regione Abruzzo, in merito, ritiene eccessivamente punitive e sproporzionate sia le ammende che le penalità di mora che, pertanto, andrebbero eliminate o comunque modificate al fine di renderle proporzionate.

L'imposizione di ammende o penalità di mora da parte della Commissione europea, inoltre, può tradursi in ulteriori oneri a carico delle imprese, già penalizzate dalla mancata applicazione del diritto unionale da parte dello Stato membro, e non può trovare giustificazione nello scopo generale del regolamento, ovvero la necessità di applicare il diritto europeo.

- La proposta di regolamento stabilisce, infine, i termini di prescrizione per:

- L'irrogazione di ammende e penalità di mora; in questo caso il termine decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione ma in caso di violazioni continue decorre dal giorno in cui la violazione cessa. Tale termine di prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione europea ma da ogni interruzione deriva un nuovo termine di prescrizione. **Il termine di prescrizione non può comunque superare i sei anni ma solo qualora la Commissione non abbia irrogato nuove ammende o penalità**. Il termine di prescrizione è sospeso quando la decisione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, che tuttavia, potrà non solo annullare o ridurre, ma potrà anche **maggiorare** l'ammenda o la penalità di mora irrogata dalla Commissione europea.

- L'esecuzione di ammende e penalità di mora; in questo caso il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni è soggetto **ad un periodo di prescrizione di cinque anni** che decorre dal giorno in cui la decisione adottata di irrogare sanzioni diventa definitiva. In questo caso il termine di prescrizione **è interrotto in due ipotesi:** da una **decisione che modifica** l'ammontare della sanzione oppure da ogni atto compiuto da uno Stato su richiesta della Commissione europea o dalla Commissione europea stessa, ai fini dell'esecuzione forzata delle sanzioni. Dopo ogni interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Se la decisione della Commissione europea è oggetto di un procedimento dinanzi la Corte di Giustizia, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza della Corte.

La Regione Abruzzo, in merito, ritiene che la sospensione e quindi l'allungamento dei tempi di prescrizione, così come già sostenuto per le sanzioni, sembra rifarsi ad una dimensione esageratamente punitiva per l'impresa o l'associazione di imprese; stessa cosa dicasi per la facoltà della Corte di Giustizia di maggiorare le ammende o le penalità di mora. In questo caso infatti, la Corte di Giustizia dovrebbe avere le esclusive facoltà di confermare, ridurre ed eliminare le sanzioni.

Ulteriori osservazioni in merito alla proposta

Nonostante la Consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea tra il 2 agosto e il 7 novembre 2016 abbia mostrato una certa reticenza e in alcuni casi il completo disaccordo da parte delle imprese rispondenti a fornire dati che riguardano la propria attività di impresa, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili e riservate, la Commissione europea ha proceduto ugualmente alla proposta in oggetto. La giustificazione addotta è che alcuni tra i rispondenti hanno indicato che sarebbero propensi a rispondere alla Commissione europea se quest'ultima garantisse loro riservatezza e un onere amministrativo limitato.

Si ritiene che la Commissione europea non tenga nella giusta considerazione l'esigenza manifestata dalle imprese di assicurare "garanzie di riservatezza". Emerge, infatti, una grande incongruenza tra "il bisogno del consenso del rispondente per la divulgazione delle informazioni fornite" e la facoltà della Commissione europea di decidere sulla ***fondatezza*** *e sulla* ***proporzionalità*** *di una richiesta di riservatezza da parte dell'impresa interessata con la conseguenza che la Commissione europea possa decidere di divulgare comunque le informazioni protette da segreto.*

Per tale ragione, si ritiene opportuno che venga eliminato il riferimento alla divulgazione delle informazioni tranne nel caso in cui lo Stato eventualmente ritenuto responsabile di una violazione, dedotta da una risposta fornita dalle imprese, si debba difendere in sede di Corte di Giustizia.

Nell'articolato, la proposta dà alla Commissione europea la possibilità di rivolgere richieste (e quindi irrogare sanzioni) alle microimprese se appartenenti ad un gruppo di imprese.

Si ritiene che le microimprese debbano essere tenute fuori dalla portata di applicazione del regolamento in quanto, da un lato, le loro caratteristiche limitate non sono in grado di distorcere la concorrenza sul mercato e, dall'altro, potrebbero essere eccessivamente gravate da oneri burocratici (risposte da fornire) e finanziari (eventuali sanzioni).

La proposta di regolamento specifica, da un lato, che le imprese o associazioni di imprese interessate dalla richiesta sono tenute a fornire **solo** le informazioni a loro disposizione; tuttavia, dall'altro, un diverso articolo specifica le caratteristiche che le risposte fornite dalle imprese debbano avere: chiarezza, completezza e precisione. In questo caso è la Commissione europea a decidere se le risposte fornite siano chiare, complete e precise e spetta sempre ad essa irrogare sanzioni qualora ritenga le risposte non siano esatte, complete e non fuorvianti.

La proposta non individua quali criteri la Commissione europea utilizzerà nel decidere se le risposte fornite dalle imprese abbiano le qualità richieste; inoltre, non risulta chiaro quale sarà il soggetto preposto a provare che una risposta sia incompleta, fuorviante o inesatta e quali criteri utilizzerà. Per tali ragioni, si ritiene opportuno eliminare dalla proposta di regolamento la possibilità, in capo alla Commissione europea, di irrogare sanzioni sulla base di criteri che non siano oggettivi e predeterminati.

d) Nelle motivazioni riportare dalla Commissione europea nella proposta si regolamento si legge quanto segue: «In base alle stime, il costo di risposta per una singola PMI varia da 300 EUR a 1.000 EUR a richiesta, cui possono aggiungersi 1.000 EUR per la consulenza giuridica: questo è pari al 25% circa del costo stimato di risposta per una grande impresa».

La Regione Abruzzo, in merito, ritiene non proporzionati gli oneri finanziari dovuti alla risposta in quanto, oltretutto, la Commissione europea fa riferimento ad una singola risposta. Ciò vuol dire che la Commissione europea potrebbe avere bisogno di un numero maggiore di risposte che farebbero crescere esageratamente gli oneri finanziari addebitati alle PMI.

Inoltre, la Regione Abruzzo vuole ricordare che, allo scopo di aiutare le imprese europee, in particolare l e MPMI, e allo scopo di creare un clima favorevole all'imprenditorialità, le istituzioni dell'Unione europea hanno imposto agli Stati membri, quale "condicio sine qua non" per l'ottenimento dei fondi europei, l'attuazione dello Small Business Act, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un test sui progetti di legge nazionali o regionali o regolamentari che abbiano un impatto sulle MPMI con riguardo agli oneri amministrativi e finanziari.

Tuttavia, tale condizionalità non sembra essere in linea con quanto previsto dalla presente proposta di regolamento in quanto, al contrario, da un lato, crea ulteriori obblighi in capo alle imprese, già gravate dalla crisi economica, ma soprattutto, dall'altro, le rende responsabili di violazioni che non sono dovute alle imprese, bensì agli Stati membri.

Eppure, nonostante ciò, quelle stesse imprese, che spesso sono costrette ad operare in contesti poco favorevoli all'imprenditorialità, saranno gravate, attraverso il presente regolamento, da ulteriori oneri a causa di sanzioni sproporzionate, eccessive ed inutili se paragonate all'obiettivo del regolamento (il completamento del mercato unico).

Infine, la proposta di regolamento, a causa della sua eccessiva rigidità, rischia di vanificare l'operato delle istituzioni europee che stanno provando, attraverso molteplici strategie, a risollevare le sorti economiche del continente, ma rischia anche di contribuire ad istigare il clima antieuropeistico che si sta sviluppando in tutta l'Unione europea.

Seguito in sede europea della proposta

- in data 2 maggio 2017, la Commissione europea adotta la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati*, c.d. *pacchetto conformità* (COM(2017) 257 final; 2017/0087(COD));
- in data 12 settembre 2018, con apposito parere[9] la Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*IMCO*) suggerisce di limitare la base giuridica della proposta di regolamento all'art. 337 TFUE, non ritenendo appropriati i riferimenti agli artt. 43(2), 91, 114, 100, 192 and 194(2) TFUE[10].

La posizione espressa dalla Commissione per il mercato interno conferma dunque le notazioni già avanzate dalla *Risoluzione* regionale n. 14, in merito all'eccessiva ampiezza della base giuridica della *COM (2017) 257* (v. *supra*, *sub* "base giuridica").

[9] *Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM(2017)0257 – C8-0140/2017– 2017/0087(COD))*, disponibile in www.europarl.europa.eu.

[10] P.to *VI, Conclusioni e raccomandazioni.*

Situazione attuale:

- la proposta è <u>in attesa della votazione in prima lettura da parte del Parlamento Ue</u>.

In data 23 ottobre 2018, la Commissione Europea ha approvato il Programma della Commissione per il 2019, "*Work Programme 2019 - Delivering what we promised and preparing for the future"*. All'interno della sezione "Annex *III: Priority pending proposals*[11] dell'Allegato[12], viene riproposta la COM(2017)257 final[13], che pertanto costituirà oggetto anche del *Programma di lavoro* per il 2019.

[11] E, specificamente, sotto la voce *Conditions and procedure by which the Commission may request undertakings to provide information*, n. 39, p.17.

[12] *Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2019 Delivering what we promised and preparing for the future*, disponibile in ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en.

[13] *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas*.

Risoluzione n. 11 del 22 febbraio 2017

Risoluzione ai sensi dell'art. 4 (Verifica di sussidiarietà) della l.r. n. 39/2014 "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno COM(2016) 821 final."

Osservazioni

Proposta di direttiva in sintesi

La proposta di direttiva (COM(2016) 821 final) modifica la direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") nella parte relativa alla procedura di notifica alla Commissione europea dei requisiti relativi all'accesso e all'esercizio delle attività dei servizi. Modifica altresì il regolamento n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

La finalità della proposta è quella di migliorare l'applicazione delle disposizioni europee attualmente vigenti in materia di attività di servizi e stabilire una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi alla direttiva 2006/123/CE.

Di seguito le maggiori novità introdotte dalla proposta:

1. **obbligo di notifica alla Commissione europea dei testi legislativi in fase di progetto**, ossia quando sia ancora possibile, per lo Stato membro notificante, apportarvi modifiche sostanziali;

2. **applicazione dell'obbligo a qualsiasi progetto di misura (di natura legislativa, regolamentare, amministrativa) che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione**, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti; **a qualsiasi progetto di misura notificato che venga modificato** con l'effetto di espandere in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto o di aggiungere requisiti o regimi di autorizzazione o di renderli più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera dei servizi;

3. **obbligo di notifica dei progetti di misura almeno tre mesi prima della loro adozione**;

4. obbligo in capo agli Stati membri, come avviene attualmente, di fornire nella notifica le informazioni sulla conformità dei progetti di misure con la "direttiva servizi", spiegando il motivo imperativo di interesse generale e le ragioni per le quali il progetto non è discriminatorio (in base a cittadinanza e residenza) ed è proporzionato;

    - in merito alla **proporzionalità del requisito**, **obbligo in capo agli Stati membri di dimostrare che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi del requisito introdotto**; nonché esplicitazione dell'obbligo per gli Stati membri di comunicare nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si

fonda il progetto di misura notificato;

5. **elencazione esplicita ed esaustiva dei regimi di autorizzazione e dei requisiti da notificare** (art.4 della proposta).

6. **modifiche all'iter procedurale di notifica e di valutazione da parte della Commissione europea**:

   - gli Stati membri e la Commissione europea possono presentare le proprie eventuali **osservazioni** sul progetto di misura notificato entro due mesi e lo Stato che ha inviato la notifica ha un mese di tempo dalla ricezione dell'osservazione per rispondere a ciascuna osservazione (**periodo di consultazione**);

   - la Commissione europea può **segnalare** allo Stato notificante le proprie preoccupazioni sulla compatibilità con la direttiva servizi dell'atto in esame e in questo caso, lo Stato che ha ricevuto la segnalazione **non può adottare** il suo progetto di misura per i successivi 3 mesi, che decorrono dalla data di scadenza del periodo della consultazione (**periodo per la segnalazione**).

Base Giuridica

La proposta di direttiva trova la sua giustificazione nell'articolo 53, par. 1, e sugli articoli 62 e 114 del TFUE, tali articoli attribuiscono all'UE la competenza per agire per quanto riguarda il mercato unico dei servizi, pertanto la base giuridica appare correttamente individuata.

Rispetto del principio di sussidiarietà

Si ritiene che la proposta di direttiva sia rispettosa del principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento dell'Unione Europea.

Gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza della procedura di notifica, della qualità e del contenuto delle notifiche trasmesse e il potenziamento dell'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica può essere raggiunto solo con un atto dell'Unione che fissi parametri, definizioni e procedimenti che siano standardizzati per tutti gli Stati membri.

Rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che la scelta della forma dell'azione, la direttiva, sia conforme con l'obiettivo che la proposta intende perseguire ossia quello di andare a modificare l'attuale sistema di notifica nel quadro della direttiva servizi

Nel merito della proposta

7. La proposta di direttiva abroga l'art. 15, par. 7 della direttiva servizi che stabiliva che la notifica non avrebbe ostato all'adozione della disposizione notificata. L'art. 3 par. 3 della proposta stabilisce che i progetti di misura, ovvero i testi che si trovano ancora in fase preparatoria (art. 2), devono essere notificati prima della loro adozione. Quindi l'atto non potrà essere adottato dallo Stato membro oppure dovrà essere abrogato qualora il progetto di legge sia stato adottato in violazione della direttiva (ovvero, senza previa notifica).

Tale controllo preventivo da parte della Commissione europea su normative interne appare sproporzionato.

In merito, questa Regione, in una precedente consultazione, si era dichiarata in disaccordo riguardo

alla possibilità di sospensione di una procedura legislativa nazionale e alla possibilità di essere autorizzati ad adottare o meno un progetto di misura solo previa approvazione della Commissione europea.

Nella Consultazione, infatti, questa Regione ha ravvisato il pericolo di un «aumento della limitazione della sovranità statale e della potestà legislativa statale» soprattutto per quanto attiene la funzione di controllo preventivo esercitata da parte della Commissione europea.

8. La Commissione europea ha sancito all'art. 3, par. 4 della proposta, che l'inosservanza di uno obblighi previsti, comporta un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

In merito si ritiene necessario che venga specificato:

a) se tale vizio e la violazione di uno degli obblighi abbia come conseguenza l'apertura di una procedura di infrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 258 e 259 del TFUE, a seguito della violazione dell'art. 288 dello stesso Trattato;

b) se i singoli che abbiano subito conseguenze a seguito di inadempimenti da parte di uno Stato membro possano richiedere un risarcimento danni.

Inoltre, si ricorda che la legislazione italiana in materia è stata recepita con d. lgs. 59/2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), il cui art. 13 dichiara che «l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea».

9. L'art. 3, par. 5, chiede agli Stati membri che hanno ricevuto osservazioni su un progetto di misura notificato, di fornire informazioni che dimostrino la conformità con la direttiva servizi. Inoltre, nella relazione allegata alla Proposta di Direttiva, la Commissione europea specifica che le nuove disposizioni non comporterebbero alcuna incidenza sul bilancio.

Per tale ragione, si ritiene che la Commissione europea debba chiarire la differenza tra "fornire informazioni" e "dimostrare" in quanto la dimostrazione appare sicuramente più onerosa e dispendiosa rispetto ad una spiegazione.

10. L'art. 3 al par. 7 stabilisce che gli Stati membri interessati notificano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

Si ritiene necessario che la Commissione specifichi se, al termine dell'iter di notifica (laddove sia andato a buon fine), lo Stato membro notificante abbia anche l'obbligo di notificare l'adozione del progetto di misura.

11. La proposta di direttiva sancisce agli artt. 5, 6 e 7, un determinato iter di notifica che gli Stati membri devono rispettare;

    - L'art. 5, in caso di osservazioni da parte degli Stati membri o dalla Commissione europea, lo Stato che ha notificato il progetto di misura risponde entro un mese dal ricevimento dell'osservazione.

Con questa norma la Commissione europea non chiarisce se rispondere alle osservazioni poste da un altro Stato membro sia o meno un obbligo in capo allo Stato notificante; inoltre si rileva che non viene specificata quale sia la conseguenza giuridica in caso di mancata risposta.

- In base a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 della proposta, l'intero iter può arrivare ad avere una durata massima di sei mesi qualora la Commissione europea ritenga opportuno segnalare allo Stato membro le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura con la "direttiva servizi" (2006/123/CE).

In questo periodo massimo di sei mesi lo Stato membro notificante non può adottare il progetto di misura, che viene sospeso in attesa di una decisione della Commissione europea che dichiara l'incompatibilità del progetto di misura con la direttiva servizi.

Si ritiene che la durata massima di sei mesi prevista dall'iter della Proposta di direttiva appesantisca l'intera procedura di notifica in riferimento alle situazioni interne degli Stati membri. La possibilità di sospendere un progetto di misura per un periodo di massimo sei mesi appare troppo condizionante in quanto dilata in maniera eccessiva le tempistiche, sia per un'eventuale adozione e modifica del progetto di misura (laddove fosse possibile renderla compatibile con la direttiva servizi), sia per un suo definitivo ritiro.

LA LEGGE REGIONALE EUROPEA PER L'ANNO 2017

Nella seduta del Consiglio regionale del 1° Agosto 2017, verbale n. 96/3, è stata approvata la legge regionale 30 Agosto 2017, n. 44, recante:

"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)".

La legge è suddivisa in sei titoli.

Titolo I (*Adeguamento all'ordinamento europeo*):

Al comma 1 dell'articolo 1 definisce le finalità perseguite, ovvero:

- introdurre disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico (TITOLO II);

- apportare modifiche alla l.r.11 agosto 2004, n. 25 *(Norme per la disciplina dell'attività' professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo)*, per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza (TITOLO III);

- modificare, ai fini dell'adeguamento alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, la l.r.18 dicembre 2013, n. 55 (TITOLO IV) e la l.r. 23 dicembre 2014, n. 46 (TITOLO V).

Titolo II *(Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)*

Il Titolo II introduce una nuova disciplina organica in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico conforme ai principi europei di libertà di stabilimento, nonché ai principi di semplificazione e tutela della concorrenza, ai quali fa riferimento esplicito anche la segnalazione S2730/2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La nuova disciplina adegua, inoltre, la suddetta normativa alle disposizioni della l.r.20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014) che ha attribuito ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo esercitate dalle Province fino al 31.12.2016.

Titolo III - *Modifiche alla L.R. 11/08/2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo)*

Apporta modifiche alla l.r. n. 25/2004 che disciplina l'attività professionale di guida speleologica. Tali modifiche sono volte essenzialmente a dare attuazione nell'ordinamento regionale alla direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno nonché alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come da ultimo modificata dalla Direttiva n. 2013/55/UE.

Titolo IV – *Modifiche alla L.R. 18/12/2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013))*

Apporta modifiche alla l.r. n. 55/2013 con la finalità di rendere coerente la normativa regionale con le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato. In particolare, la suddetta Comunicazione ha semplificato le regole e chiarito a quali condizioni alcune misure di sostegno pubblico, quali quelle alla cultura, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato.

Titolo V (*Modifiche alla L.R. 23/12/2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014))*

Per le medesime considerazioni già svolte in relazione al Titolo IV, inerenti il finanziamento delle attività culturali, ha disposto l'eliminazione anche dalla L.R. 46/2014 dei riferimenti alla normativa europea sugli aiuti di Stato. E' stato predisposto, anche, un intervento manutentivo per alcuni passaggi procedurali (l'approvazione del Programma triennale dello spettacolo dal vivo) che appesantivano e dilatavano i tempi di concessione dei citati contributi.

Titolo VI (*Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore)*

Contiene la disposizione finanziaria che sancisce la c.d. neutralità finanziaria e disciplina alcune fattispecie specifiche dettando norme transitorie in relazione alla nuova disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, alle disposizioni per l'attività professionale delle guide speleologiche, nonché per i procedimenti in corso (alla data di approvazione della legge europea regionale 2017) per la concessione di contributi alle istituzioni culturali mediante la L.R. 55/2013. Prevede altresì l'abrogazione di alcune norme regionali.

Progetto di legge regionale n. 273/2016:

"MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE E DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE".

Settore d'intervento: Aiuti di Stato alle imprese

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale prevede diversi interventi finalizzati al contrasto delle delocalizzazioni produttive e di sostegno all'occupazione nel territorio regionale.

Ai fini della valutazione della **conformità all'ordinamento europeo** è stata presa in esame la seguente normativa UE:

- Art. 107 e 108 TFUE;

- reg.(CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE));

- reg (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) art. 71;

-Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema portata della delocalizzazione delle imprese (2005/C 294/09).

Progetto di legge regionale n. 295/2016:

"ISTITUZIONE DELL'APPLICAZIONE MOBILE "ABRUZZO SENZA BARRIERE""

Settore d'intervento: Sociale

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale istituisce l'applicazione mobile "Abruzzo senza barriere" consistente in un'"applicazione per dispositivi mobili che permette a tutti i cittadini, nessuno escluso, di segnalare direttamente al Difensore civico della Regione Abruzzo la presenza di una barriera architettonica […]" (art. 2, co.1, lett. c) del pdl).

E' stata esaminata la conformità del progetto di legge con la seguente **normativa europea di riferimento:**

- art. 101del TFUE;

- direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2014/18/CE.

Progetto di legge regionale n. 296/2016:

"NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI"

Settore d'intervento: Tutela della salute

Breve sintesi del pdl:

Per quanto attiene l'ordinamento europeo sono, del pdl, rilevanti **l'articolo 3**, il quale dispone che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione Abruzzo indice bando di gara avente a oggetto la progettazione, realizzazione e la messa in funzione di un servizio di pagamento in multimodalità e, **l'articolo 4,** che autorizza per l'anno 2016 la spesa di euro 100.000,00 prevedendo apposito e nuovo stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

In merito è stata effettuata la valutazione della **conformità all'ordinamento europeo** in ordine alla normativa europea di cui:

- all'art. 101 del TFUE;

- alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2014/18/CE.

Progetto di legge regionale n. 358/2017:

"MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI ABRUZZESI - CONTRASTO DEL FENOMENO DI SPOPOLAMENTO".

Settore d'intervento: Aiuti al settore del commercio

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale prevede forme di sostegno delle iniziative dei privati cittadini volte all'insediamento di attività commerciali nei centri storici dei comuni abruzzesi attraverso la concessione di agevolazioni fiscali. La concessione dei contributi è stata disciplinata in conformità al **regolamento (UE) 1407/2013**, il regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli **articoli 107 e 108** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Progetto di legge regionale n. 367/2017:

"NORME PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI RISTORANTI TIPICI D'ABRUZZO".

Settore d'intervento: Somministrazione alimenti e bevande

Breve sintesi del pdl:

Il pdl ha la finalità di promuovere la valorizzazione della ristorazione tradizionale e lo sviluppo di azioni di tutela delle culture enogastronomiche del territorio abruzzese.

Per quanto attiene **la conformità all'ordinamento europeo rileva**:

-l'introduzione **dell'elenco dei ristoranti tipici d'Abruzzo** e la relativa previsione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco stesso;

-il rilascio agli esercizi iscritti nell'Elenco, a richiesta del titolare dell'attività, **del marchio "Ristorante tipico d'Abruzzo"**.

In merito è stata esaminata **la conformità del progetto di legge con la seguente normativa europea di riferimento:**

- direttiva UE 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

- reg. (CE) n. 178/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare);

- reg. (CE) n. 207/2009 (Regolamento del consiglio sul marchio dell'Unione europea);

- direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno.

Progetto di legge regionale n. 397/2017:

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004 N. 30".

Settore d'intervento Associazioni Pro-loco

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale modifica la previgente normativa dettata **dalla l.r. 30/2004 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco),** attribuendo nuove funzioni alle Associazioni pro-loco e disciplinando le competenze della Regione in materia nonché le forme di sostegno regionali nei confronti delle Associazioni stesse.

Per quanto attiene la valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** si è osservato la necessità di adeguamento del progetto di legge alla direttiva servizi e alla normativa statale di attuazione della stessa dettata dal d.lgs. 59/2010 (cfr. altresì la l.r. 22/2016 "Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande" richiamata dall'art.8 del pdl). Inoltre è stato richiamato il rispetto, nella concessione di contributi, della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Progetto di legge regionale n. 398/2017:

"NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO"

Settore d'intervento: Turismo

Breve sintesi del pdl:

Il pdl introduce delle novelle alla l.r. 54/97 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale).

in particolare in ordine alle funzioni della Regione, per quanto attiene la disciplina degli interventi per la promozione turistica, demandando alla Giunta regionale diverse attività e alle politicheintegrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio.

In relazione al pdl è stata esaminata la conformità delle disposizioni regionali con la seguente normativa europea di riferimento**:**

- Artt. 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

e con la Normativa statale da essa derivata:

- L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)" (art. 52);

- d.m. 22 dicembre 2016 (Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Progetto di legge regionale n. 399/2017:

"***NORME PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI DELLA REGIONE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017".***

Settore d'intervento: Aiuti alle imprese

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge prevede misure di sostegno alle piccole imprese operanti nei comuni abruzzesi di cui all'Allegato 1 del D.L. 189/2016 che reca l'Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Per quanto attiene la valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** è sta verificata la coerenza delle misure di sostegno ivi previste con la normativa europea in materia di aiuti "de minimis", in particolare con quanto previsto **dal regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e **dal regolamento (UE) n. 1408/2013** della commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo**.**

Progetto di legge regionale n. 401/2017:

"NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI DI LOCAZIONE"

Settore d'intervento: Edilizia Residenziale Pubblica

Breve sintesi del pdl:

Il pdl in esame mira a modificare l'art. 2, lett. a) e b) della l.r. 96/96 che disciplina i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nello specifico introduce, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il requisito della "*cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare soggiorno da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione"* e il requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale "*da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando"*.

In merito è stata effettuata la valutazione della **conformità all'ordinamento europeo** in ordine a:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art.34);

- direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (art. 3, co.1, lett.h);

- direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (art. 2, lett. a); Capo II, art. 11);

- direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Progetto di legge regionale n. 403/2017:

"NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO".

Settore d'intervento: Associazioni Pro-loco

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale abroga la l.r. 30/2004 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco) sostituendo la precedente normativa con una nuova disciplina riferita alle pro-loco.

Per quanto attiene la valutazione **della conformità del progetto di legge all'ordinamento europeo** è stata verificata la coerenza delle disposizioni del pdl alla normativa europea in materia di aiuti di stato di cui agli articoli **107, 108, 109 del TFUE** e in materia di tutela della libera concorrenza e libertà di stabilimento di cui alla **direttiva 2006/123/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Progetto di legge regionale n. 416/2017:

(MODIFICHE ALLA L.R. 12 AGOSTO 2012 N. 41: DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA)

Settore d'intervento: Tutela della salute-Tutela della concorrenza-Libera prestazione di servizi

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge regionale introduce diposizioni nella l.r. n. 41/2012, che reca la disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, integrando alcune norme relative all'attività funeraria.

Per quanto attiene la valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** è stata controllata la compatibilità delle nuove norme, per quanto attiene l'attività di servizi, alla **direttiva 2006/123/UE**, relativa ai servizi nel mercato interno e, per quanto attiene ai requisiti professionali, la **direttiva 2005/36/CE** del relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Progetto di legge regionale n. 431/2017:

(NORME A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. ADEGUAMENTO PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (PRG)).

Settore d'intervento: Rifiuti

Breve sintesi del pdl:

Il pdl provvede all'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti anche al fine di porre fine ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 della l.r. 39/2014.

In merito è stata effettuata la valutazione della **conformità all'ordinamento europeo** del progetto di legge regionale in relazione alla **procedura di infrazione n. 2015_2165 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.**

Progetto di legge regionale n. 443/2017:

"MODIFICA ALLA L.R. 9 AGOSTO 2013, N. 23, (NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA NELLA REGIONE ABRUZZO ED ALTRE DISPOSIZIONE NORMATIVE)

Settore d'intervento: Agricoltura, tutela della salute, alimentazione

Breve sintesi del pdl:

Il pdl modifica il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 23/2013 che prevede in capo "ai produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari" l'obbligo di presentare alla ASL competente la notifica di inizio di attività, elevando a 51 il numero massimo di alveari che gli stessi possono detenere.

Modifica, altresì, il comma 2 che prevede in capo all'imprenditore apistico e all'apicoltore professionista l'obbligo di presentare al Comune competente la SCIA corredata dalla NIA,

precisando che è imprenditore apistico, tenuto a presentare SCIA e NIA, colui che intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

La valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** ha interessato la compatibilità della norma regionale con quella europea di cui al **Reg. 852/2004/CE** sull'igiene dei prodotti alimentari.

Progetto di legge regionale n. 447/2017:

(GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA FI.R.A. S.P.A. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1987, N. 87 "COSTITUZIONE DELLA FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE) PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA ABRUZZESE)

Settore d'intervento: Società in house

Breve sintesi del pdl:

Il progetto di legge disciplina "la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A….". A tal fine è disposta l'acquisizione da parte della Regione di quote del capitale sociale della F.I.R.A. S.p.A., fino al raggiungimento dell'intero capitale sociale e l'adozione di ogni altra attività necessaria a rendere la medesima quale società in house.

La valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** ha interessato la compatibilità della norma regionale con quella europea di cui alla **direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e agli **artt. 107, 108, 109 del TFUE.**

Progetto di legge regionale n. 449/2017:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Settore d'intervento: Trasporti

Breve sintesi del pdl:

Il progetto prevedeva che, in attesa della compiuta definizione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo regionale trasporti fossero prorogati, in applicazione dell'articolo 5 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007, fino all'affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine di cui all'art. 8, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 (3 Dicembre 2019).

La valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** ha interessato la compatibilità della norma regionale con quella europea di cui al **reg. (CE) n. 1370/2007** relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; al **reg. (UE) n. 2016/2338** che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE); e **alla Comunicazione della Commissione Europea** sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia 2014/C 92/01).

Progetto di legge regionale n. 450/2017:

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed ulteriori disposizioni urgenti)

Settore d'intervento: vari

Breve sintesi del pdl:

Sotto il profilo strettamente europeo rilavano le seguenti disposizioni del pdl: **art. 1, co. 3. e art. 1, co.5.**

Il comma 3 dell'art.1 modifica la lett. c) bis del comma 2 dell'art. 15 della l.r. 141/97.

Tale norma prevede che, per l'anno 2017, i comuni possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, qualora i comuni stessi non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento che stabilisce i termini di presentazione delle domande, pur avendo approvato il piano demaniale comunale.

In virtù del comma 3 dell'art. 1 del pdl tale possibilità è consentita ai comuni anche per l'anno 2018.

Per quanto attiene la valutazione **della conformità della normativa regionale all'ordinamento europeo** è stata controllata la compatibilità delle nuove norme, per quanto attiene l'attività di servizi, alla **direttiva 2006/123/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Le impugnative da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle leggi regionali approvate nel 2017 non hanno riguardato profili strettamente attinenti l'ordinamento europeo.

Si segnala, tuttavia, in quanto di interesse sotto il profilo europeo, la sentenza della Corte costituzionale n. 118/2018 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 27 Aprile 2017 n. 39 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari) impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri giusta Delibera C.d.M. del 28.6.2017 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) e l) della Costituzione.

Tale norma prevedeva che, «[n]ell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni [demaniali marittime] avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

La Corte costituzionale dichiara fondato il ricorso del Governo sotto il profilo della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione quindi alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Nella motivazione, la Corte preliminarmente ricorda come la disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investa diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale sia regionale precisando che le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono conferite alle Regioni in virtù dell'art. 105, co. 2, lett. l), del d.lgs. 112/98 e che le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell'art. 42 del d.lgs. 96/99 rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo.

Quindi la sentenza evidenzia come, nella propria giurisprudenza, abbia più volte sottolineato che i **criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.** (da ultimo, sentenze n. 157 del 2017 e n. 40 del 2017).

La Corte costituzionale precisa altresì che "né vale ad assicurare legittimità alla disposizione impugnata la clausola di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della stessa legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017, a tenore della quale la tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti è garantita «nei limiti precisati dal diritto eurounitario». **Il profilo di incostituzionalità invocato dalla difesa erariale non concerne, infatti, il contrasto della disposizione con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, bensì soltanto la sua incidenza in una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale**, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni".

LE NOTIFICHE IMI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 39/2014, la Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale. Tale norma regionale, al comma 7, prevede altresì che la Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea. L'art. 12 disciplina poi le procedure per la notifica da parte della Giunta e del Consiglio regionale dei propri progetti di atti e per l'approvazione delle osservazioni da parte della Regione rispetto alle notifiche effettuate dagli altri Stati Membri.

Ciò premesso, nel corso dell'anno 2017, non si è verificata la necessità di notificare alla Commissione europea progetti di legge o di regolamento di cui al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 39/2014. Mentre, il Consiglio regionale, attraverso la IV Commissione consiliare e secondo le procedure di cui all'art. 12 della l.r. 39/2014, ha provveduto ad esaminare le seguenti notifiche pervenute dagli altri Stati membri dell'Unione europea:

- **notifica 3925** trasmessa dal Portogallo avente ad oggetto una legge statale portoghese in virtù della quale qualsiasi persona che intenda mantenere un animale pericoloso o potenzialmente pericoloso, riceverà una formazione preventiva, fornita da organismi debitamente riconosciuti a tale scopo (attività di addestratore dei proprietari/detentori di cani pericolosi) e una verifica preventiva del possesso dei requisiti mediante certificazione per i professionisti che intendono formare cani pericolosi sono soggetti ad (attività di addestratore di cani pericolosi);

- **notifica 4231** trasmessa dal Portogallo avente ad oggetto un decreto che disciplina il regime di accesso all'attività di bagnino, che prevede l'obbligo di completare con successo un corso certificato o riconosciuto dall'ISN e il rilascio di una licenza che identifica il tipo di attività per cui l'individuo è autorizzato;

- **notifiche 25034 e 25350** trasmesse dalla Spagna riguardanti le modifiche agli statuti dei consumatori delle regioni della Murcia, dell'Estremadura e della Comunità Autonoma di Valencia. Le tre regioni inseriscono nei loro statuti l'obbligo per tutte le stazioni di vendita al dettaglio di carburante, durante le ore di apertura diurne, di avere almeno una persona responsabile dei servizi di fornitura.

- **notifica 25164** trasmessa dalla Svezia riguardante un regolamento relativo alla produzione biologica e al controllo della produzione biologica il quale prevede che alcune società che vendono prodotti biologici preconfezionati siano esentati dall'obbligo di notifica ai fini del controllo.

Premesse

Nell'anno 2017, il Consiglio regionale, nella persona del Presidente, ha partecipato attivamente alle attività e ad alcuni gruppi di lavoro istituiti annualmente nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee con poteri legislativi (CALRE), che raggruppa i Parlamenti regionali dell'Unione Europea che dispongono di poteri legislativi (si tratta di 74 regioni facenti parte di 8 Paesi).

Inoltre, la Sessione Plenaria della CALRE, svoltasi a Varese nel novembre 2016, ha deliberato l'istituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro per l'anno 2017 dedicato al tema delle "Calamità Naturali" e ne ha affidato il coordinamento al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Al Gruppo hanno aderito otto Assemblee regionali italiane ed europee: il Parlamento dell'Andalusia, il Parlamento della Vallonia e i Consigli regionali delle Regioni Veneto, Puglia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Molise.

Finalità del gruppo di lavoro

Come noto, il tema delle calamità naturali risulta essere oltre che di grande attualità anche trasversale in quanto riguarda diversi Stati appartenenti all'Unione Europea. Le Regioni, quali enti più vicini ai territori, sono coinvolte direttamente nella gestione delle emergenze e sono costrette spesso ad affrontarle con risorse economiche che appaiono sempre più inadeguate. È sempre più sentita, pertanto, l'esigenza di affrontare questi fenomeni con un approccio programmatico che consenta di mettere in campo politiche di prevenzione, oltre che di gestire in maniera adeguata le situazioni emergenziali.

A tal fine, la collaborazione reciproca tra i diversi soggetti istituzionali che, a vario titolo, possono contribuire a sviluppare strategie di resilienza alle calamità naturali rappresenta un elemento indispensabile. Presupposto altrettanto imprescindibile per un approccio preventivo a tali problematiche è altresì il contributo che il mondo della ricerca scientifica e delle università può fornire rispetto a queste attività. Infine lo scambio delle diverse esperienze in materia tra le Assemblee regionali aderenti al gruppo è utile ai fini dell'emersione di problematiche comuni, dell'individuazione di possibili strategie per affrontare i fenomeni, alla circolazione di buone pratiche.

Ciò premesso, la finalità perseguita dal gruppo di lavoro è stata quella di individuare, riguardo al tema delle calamità naturali, le problematiche ancora aperte, analizzare gli strumenti che l'Unione Europea mette a disposizione degli Stati e quindi delle Regioni e sottoporre alle Istituzioni europee le istanze regionali di intervento dell'UE sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello del ristoro dei danni.

Attività del gruppo di lavoro

Inizialmente è stato individuato un **Gruppo di esperti** provenienti dalle Università di Teramo, Chieti e Pescara, da due istituti di ricerca, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Gran Sasso Science Institute, dalla Giunta e dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Il Gruppo degli esperti ha supportato costantemente il Gruppo di lavoro CALRE in attività quali l'individuazione delle tipologie di calamità naturali maggiormente frequenti nel territorio dell'Unione Europea e tra queste quelle che richiedono una maggiore attenzione e possibili strategie di prevenzione e reazione a tali fenomeni. È seguita la **ricognizione e l'analisi della normativa europea** di riferimento con particolare riguardo agli strumenti messi a disposizione

dall'Unione Europea per far fronte alle calamità naturali e all'analisi di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato rispetto alle forme di sostegno erogabili al mondo delle imprese nei casi in cui si verificano tali fenomeni. E' stato altresì esaminato **il modello statunitense in materia di calamità naturali e disaster law.** Contemporaneamente è stato somministrato alle diverse Assemblee regionali europee partecipanti un **questionario**[*] mirato all'acquisizione di informazioni in merito alle competenze regionali in materia, ai rischi maggiori dei territori di riferimento, alle problematiche riscontrate, alle migliori pratiche, ad eventuali proposte da sottoporre alle Istituzioni europee[**].

Gli incontri organizzati

In data 14 luglio, presso la sede del Consiglio regionale a L'Aquila, è stato organizzato un **workshop degli esperti del gruppo di lavoro CALRE 2017 "calamità naturali"**, nel corso del quale sono stati presentati i primi contributi scientifici e giuridici sul tema (tali contributi sono pubblicati sul sito istituzionale della CALRE al seguente link rif. http://www.calrenet.eu/natural-disasters-leader/#documentation).

In data 11 ottobre 2017, si è svolta a Bruxelles, presso la sede della Regione Abruzzo, la prima riunione del gruppo di lavoro nel corso della quale sono stati presentati gli esiti delle attività.

I risultati dell'attività.

La riflessione condotta dal gruppo di lavoro ed, in particolare, gli approfondimenti svolti dal gruppo scientifico, la ricognizione della normativa europea da parte del gruppo tecnico nonchè l'analisi e la sintesi delle considerazioni espresse dalle Assemblee CALRE in risposta al questionario hanno consentito una prima individuazione delle esigenze e dei possibili interventi che l'Unione europea potrebbe mettere in campo in tema di calamità naturali. Di seguito sono elencati gli interventi ritenuti dal gruppo necessari per un' Europa resiliente in tema di calamità naturali:

1. *Necessità di introdurre un metodo univoco per l'analisi del rischio;*
2. *Prevedere misure contro i cambiamenti climatici;*
3. *Legiferare sulla prevenzione dei rischi (in particolare sulla prevenzione di alcuni tipi rischi quali quelli di incendi e terremoti);*
4. *Legiferare sul contenimento del consumo del suolo;*
5. *Armonizzare e rendere sistematica la normativa europea in materia di disastri naturali;*
6. *Incrementare il Fondo di solidarietà e semplificare le procedure per l'accesso allo stesso;*
7. *Riconsiderare e integrare l'articolo 50 del Regolamento UE 651/2014, sugli aiuti in esenzione per i danni causati da calamità naturali;*
8. *Investire sulla ricerca in materia di calamità naturali e sull'informazione dei cittadini nonchè sulla formazione di figure professionali esperte in materia;*

[*] Gli esiti del questionario sono pubblicati sul sito istituzionale della CALRE, al seguente link: http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2017/09/08_CALRE_IT_risultato_questionario.pdf

[**] Hanno risposto al questionario:

- per l'**ITALIA** il Consiglio regionale dell'Abruzzo, il Consiglio regionale della Calabria, il Consiglio regionale delle Marche, il Consiglio regionale del Molise, il Consiglio regionale della Puglia e il Consiglio regionale della Sardegna;
- per l'**AUSTRIA** l'Assemblea della Bassa Austria, l'Assemblea dell'Alta Austria e l'Assemblea di Vorarlberg;
- per la **SPAGNA** il Parlamento Basco, l'Assemblea di Castiglia-La Mancia e l'Assemblea dell'Estremadura;
- per il **PORTOGALLO** l'Assemblea della Regione Autonoma di Madeira.

9. *Valutare la possibilità di introdurre un Fondo per la fase del predisastro sul modello dell'esperienza statunitense;*

10. *Orientare, con azioni concrete, sia i Fondi strutturali e di investimento che i Fondi diretti ad affrontare anche le questioni connesse alle calamità naturali;*

Il documento finale (RELAZIONE FINALE**) del Gruppo di lavoro** è stato presentato dal Presidente del Consiglio regionale all'Assemblea plenaria della CALRE svoltasi presso il Parlamento dell'Andalusia a Siviglia il 9 e 10 novembre 2017 (il documento è pubblicato sul sito web della CALRE).

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
VIA M. IACOBUCCI, 4
67100 L'AQUILA
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI
UFFICIO RELAZIONI EUROPEE

SUPERVISIONE: AVV. GIOVANNI GIARDINO
COORDINAMENTO: AVV. GABRIELLA ROSA

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI
LUCA FUSARI
MARIA TERESA PANETTA

SI RINGRAZIA GUERINO SCARPONE PER LA PARTE RELATIVA ALLA CALRE

LE PARTI RELATIVE AI SEGUITI IN SEDE EUROPEA DELLE PROPOSTE
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI REGIONALI SONO STATE REDATTE CON LA COLLABORAZIONE:
DOTT.SSA MARTA FERRARA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
DOTT. LUIGI D'ETTORRE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
BORSISTI DI RICERCA AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO DI CUI ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA. N. 113/2017